



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Terza sezione volontaria giurisdizione CIVILE

IL GIUDICE

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10/07/2024,
Visto il ricorso ex art. 19 CCII depositato in data 14.6.2024 da A.A. in liquidazione, con il quale, sulla base della presentazione presso la Camera di Commercio di Perugia in data 12.4.2024 di istanza di composizione negoziata, ai sensi dell'art. 17 CCII, e della successiva accettazione dell'esperto nominato, dott. (*omissis*), avvenuta in data 16.4.2024, chiedeva la conferma delle misure protettive richieste con successiva istanza pubblicata -unitamente all'accettazione dell'esperto- in data 13.6.2024; nell'istanza, si avanzava richiesta di applicazione, in via principale, delle "*misure protettive del patrimonio di cui all'art. 18, primo comma, CCII per la durata massima di centoventi giorni, nei confronti di tutti i creditori della società, con conseguente divieto per i medesimi di acquisire diritti di prelazione, se non concordati, e iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di A.A. - in liquidazione, o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa*", ed in via subordinata nei confronti dei soli creditori che avevano avviato (o erano ritenute in procinto di avviare) azioni esecutive (*omissis*);

Preso atto della costituzione di (*omissis*)

Sentito l'esperto;

Sentite le parti comparse all'odierna udienza;

osserva.

Ritiene questo giudice che possano trovare conferma -con le specificazioni di cui appresso- le misure protettive richieste (posto che ai sensi del primo comma dell'art. 18 cit., l'istanza di applicazione delle misure protettive è già di per sé efficace, in quanto "dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa" -esclusi i diritti di credito dei lavoratori, eccettuati dalla misure protettive dal terzo comma art. 18 cit.-) , in pratica corrispondenti alla astratta previsione normativa.

1. All'indomani dell'entrata in vigore della normativa sulla composizione negoziata della crisi, introdotta con d.l. 118/2021, la giurisprudenza di merito era orientata nel senso del rigetto della richiesta di conferma delle misure protettive richiesta da società in stato di liquidazione, sull'assunto che lo stato di liquidazione fosse incompatibile con la nozione di "risanamento", che presupporrebbe una prosecuzione in continuità (evidentemente in condizione di equilibrio economico-finanziario) dell'attività, di per sé incompatibile con lo stato di "liquidazione" dell'impresa. Pertanto, l'accesso da parte di una società in liquidazione alla CNC costituirebbe un "ossimoro" stante le finalità opposte e inconciliabili della CNC (il risanamento con prosecuzione dell'attività di impresa) e la liquidazione della società (finalizzata appunto alla cessazione dell'attività) (così, Trib. Bergamo, 15.2.2022).

2. Parimenti, veniva negato che il piano potesse essere meramente liquidatorio (ad es. Trib. Ferrara, 21.3.2022), posto che la liquidazione dell'attivo ed il pagamento -specie, falcidiato- dei creditori, non presupponendo la ripresa dell'attività, pareva difettare della stessa integrazione del presupposto per l'accesso alla procedura, e cioè la ragionevole possibilità di risanamento dell'impresa, che implicherebbe sempre la necessità della prosecuzione.

3. Successivamente si è invece sottolineato come una impostazione restrittiva non possa ritenersi coerente né con la lettera né con lo spirito della CNC: già il disposto dell'art. 2 del d.l. 118/2021, ed ancora più l'attuale art. 12, comma 2, CCII, prevedono che "l'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni ... [di squilibrio], anche mediante il trasferimento dell'azienda o rami di esso" -sì che la cessione dell'azienda (ipotesi di continuità indiretta) è solo uno dei modi possibili per conseguire il "risanamento" dell'impresa-.

3.1 Depongono, invece, nel senso della possibilità di risanare l'impresa attraverso un piano di liquidazione (totale o parziale), in primo luogo le modalità di calcolo del test pratico sulla difficoltà del risanamento del debito previsto nella Sez. I del Decreto Ministeriale del 28 settembre 2021, adottato ai sensi dell'art. 3 del D.L. 118/21 (espressamente richiamato nel CCII dagli artt. 13, comma 2, e 17, comma 3, lett. b). Come noto, tale test correla la difficoltà del risanamento al numero di anni necessari al rimborso del debito dell'impresa che si ottiene dividendo in sintesi l'importo del debito da ristrutturare per i flussi di cassa annuali al servizio del rimborso del debito. Ebbene, a conferma della possibilità di addivenire ad una ristrutturazione del debito tramite liquidazione dei beni, tale test precisa nei criteri di calcolo dell'importo complessivo del debito da ristrutturare che quest'ultimo deve essere ridotto sia dei proventi della cessione dei cespiti dell'impresa (immobili, partecipazioni, impianti e macchinari oltre che di ramo di azienda) che dell'eventuale stralcio ipotizzabile con i creditori.

3.2. Ancora, coerente con il fatto che il piano possa essere liquidatorio è la previsione che la CNC sia applicabile anche ad imprese "insolventi", condizione pacificamente distinta da quella di "crisi" e, in linea di principio, prodromica ad una liquidazione dell'impresa (più che ad una prosecuzione di attività in equilibrio economico-finanziario). L'art. 9 del D.L. 118/21 (art. 21 CCII) prevede, infatti, che: "Quando nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori...". Parimenti, conferma del fatto che, in linea di principio, un'impresa "insolvente" possa accedere alla CNC si ha anche nell'art. 23 D.L. n. 118/21 (recepito in parte nell'art. 25-quinquies CCII) in cui si precisa che un'impresa non può accedere alla CNC "in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con un ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 161, sesto comma, ..." (procedimenti questi ultimi che presuppongono, tra l'altro, lo stato di insolvenza dell'impresa richiedente). Infine, il documento allegato al D.M. del 28 settembre 2021 prevede la possibilità che accedano alla CNC anche le imprese affette da "insolvenza reversibile" in cui la reversibilità è da intendersi come la possibilità di rendere il debito sostenibile tramite stralci o proventi della dismissione di azienda. A ben vedere, quindi, l'applicazione del test pratico e i chiarimenti della lista di controllo

del D.M. 28 settembre 2021 rendono evidente che nell'espressione, di per sé generica, "ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa" di cui all'art 2 D.L. 118/21 (ora, art. 12 CCII) debba, a seconda dei casi e, in particolare della gravità della crisi dell'istante, ricomprendersi tanto il risanamento dell'"impresa" tramite una sua prosecuzione (totale o parziale) della sua attività in "continuità diretta" o "indiretta" quanto il risanamento dell'"esposizione debitoria dell'impresa" tramite la soddisfazione dei creditori anche con i proventi della liquidazione dell'attività.

4. L'ostacolo probabilmente più rilevante è costituito dalla previsione di cui all'art. 23 CCII, che indica quali sono le soluzioni "giuridiche" attraverso le quali addivenire al superamento della situazione di squilibrio: certamente l'attività liquidatoria non consentirebbe la conclusione del contratto, di cui alla lett. a) dell'art. 23 cit., che deve essere idoneo ad assicurare la continuità aziendale. Parte della dottrina considera invece possibile la sottoscrizione di accordi coi creditori atti a produrre "gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lett. d) e 324" (cioè in pratica l'esenzione da revocatoria), che non dovrebbe comportare necessariamente il "riequilibrio della situazione economico finanziario" dell'impresa previsto dall'art. 56 CCII (e quindi non il piano attestato di risanamento). Certamente utilizzabile per finalità liquidatorie è la possibilità di chiedere l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57, 60 e 61 CCII. Si discute se sia possibile fin dall'inizio rappresentare ai propri creditori come strumento di composizione della crisi la proposizione di una domanda di concordato semplificato, che la norma parrebbe limitare al solo caso di diverse trattative che non abbiano portato a una "soluzione tra quelle di cui al comma 1", come si esprime il secondo comma dell'art. 23; inoltre, se fosse possibile fin da subito proporre un concordato semplificato, si finirebbe per privare di senso la previsione della procedura di Concordato preventivo "liquidativo" c.d. "ordinario", non essendo facile individuare le ragioni per le quali il secondo dovrebbe essere preferito al primo, allorché l'imprenditore si proponga di procedere alla liquidazione del patrimonio ed alla ripartizione del ricavato tra i creditori..

5. In conclusione, lo stato di liquidazione di un'impresa che chiede di accedere alla CNC o la predisposizione di un piano liquidatorio (anziché di continuità diretta o indiretta) da parte dell'impresa istante (in liquidazione o meno) non dovrebbero essere di per sé tali da impedire l'accesso alla CNC (o meglio determinare il rigetto da parte del Tribunale della conferma delle misure protettive eventualmente richieste). Se il valore dei beni da liquidare, insieme ad eventuali altri attivi disponibili, accompagnato da uno stralcio, consente di predisporre un piano potenzialmente accettabile da parte dei creditori (o comunque che possa apparire come ragionevole punto di partenza di una trattativa) non dovrebbe esservi motivo di impedire lo svolgimento della trattativa (e quindi di negare la conferma delle misure protettive).

Tale dovrebbe essere certamente un piano che sia auspicabilmente migliorativo per tempi e/o valore rispetto ad una liquidazione giudiziale, ipotesi assai frequente tenuto conto anche della durata limitata delle trattative della CNC e delle lungaggini, inefficienze e incertezze dalla liquidazione giudiziale.

Per contro, lo stato di liquidazione dell'impresa richiedente protratto da tempo e l'esiguità del valore dei beni da liquidare e dell'attivo disponibile rispetto al debito complessivo dell'impresa ben possono essere elementi che il Tribunale, insieme alle altre circostanze rilevanti del caso, dovrà considerare ai fini di valutare se il ricorso alla CNC (accompagnato alla richiesta di misure protettive) da parte dell'impresa sia effettivamente da considerarsi "abusivo" ovvero meramente "dilatatorio".

6. Versando tali principi nel caso di specie, la società ricorrente, che è in stato di liquidazione volontaria, propone un piano caratterizzato dall'alienazione ad un soggetto determinato, che ha avanzato proposta cauzionata, entro il 31 luglio 2024, dell'unico immobile di proprietà, al prezzo di € 3.500.000,00, in pratica costituente quasi integralmente l'attivo, oltre ad un credito Iva, di cui è dubbia la recuperabilità, con la conseguente previsione di un duplice scenario, a seconda del

recupero o meno di tale credito (oltre che, terza ipotesi, a seconda che i creditori rinuncino meno agli interessi): il piano, a seconda degli scenari, prevederebbe comunque unicamente il pagamento del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati (in parte o totalmente), e dei creditori chirografari solo nel caso di recupero del credito Iva -che l'esperto ha ritenuto possibile-.

I creditori sentiti non si sono nella sostanza opposti alla concessione delle misure protettive, avanzando semmai contestazioni sulla congruità del prezzo di cessione; il solo Avv. (*omissis*) ha concluso per la non conferma, sempre peraltro in ragione della ritenuta migliore collocabilità sul mercato del bene, invero già messo inutilmente sul mercato a prezzi maggiori. Tutti si sono dichiarati disponibili a trattative.

Non è questa la sede perché il Tribunale possa assoggettare a scrutinio profondo il piano di risanamento proposto (esso stesso peraltro in realtà *in fieri*, perché sottoposto all'accordo coi creditori), essendo il provvedimento deputato unicamente alla decisione sulla conferma o meno della misure protettive, sulla base del parere dell'esperto in punto di ragionevole probabilità di perseguibilità del risanamento proposto: la misura protettiva non è infatti una definitiva ablazione del potere di esecuzione individuale, ma una temporanea sospensione dello stesso in attesa di verificare la possibilità di una composizione negoziale con l'integrale ceto creditorio, per un periodo di tempo non superiore a 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza, termine prorogabile "per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative" fino al massimo di 240 giorni, e solo con il parere dell'esperto; parimenti, in ogni momento può intervenire la revoca, o l'abbreviazione della durata delle misure, qualora "esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti" (art. 19, comma 6 CCII).

Al riguardo l'esperto, pur evidenziando -anche per la brevità del termine avuto a disposizione- di non avere iniziato ad intavolare le trattative con i creditori, ha comunque concluso per la praticabilità del risanamento, posto che "*l'azienda evidenzia un valore, quanto meno patrimoniale molto importante e prossimo alla debitoria presente, che ripagherebbe quasi totalmente il debito nei confronti dei terzi*" (pag. 10); l'unica strada considerata percorribile è stata indicata nella cessione dei beni, "*nei termini già definiti o in base ad eventuali nuove offerte migliorative, capaci di generare flussi pari o superiori alla debitoria*".

L'esperto parrebbe pertanto sottintendere che il piano predisposto dalla ricorrente sulla base della manifestazione di interesse all'acquisto costituirebbe una sorta di "base" su cui sviluppare la trattativa, piuttosto che il "preconfezionamento" di un accordo "chiuso" con il promissario acquirente: soluzione che effettivamente appare l'unica compatibile con l'istituto della composizione negoziale, posto che dall'art. 22 CCII emerge chiaramente come le vendite debbano sempre avvenire con il "rispetto del principio di competitività", come si esprime l'ultima parte della lett. d) del primo comma dell'art. 22 cit.

Appare altrettanto evidente che in una situazione siffatta, in cui il risultato possibile del "risanamento" liquidatorio è strettamente collegato alle trattative a stralcio coi creditori, certamente utili appaiono le misure protettive richieste, in quanto funzionali all'approfondimento delle manifestazioni di interesse, anche di quelle riferite dai creditori -che hanno menzionato l'interessamento di altri-, nonché al raggiungimento degli accordi sulle dilazioni o sugli stralci dei pagamenti richiesti ai creditori.

Nessuno dei creditori, come si diceva, ha d'altro canto avanzato contestazioni sulla concedibilità della conferma delle misure: ed effettivamente, valutando comparativisticamente i contrapposti interessi delle parti -ciò che si impone, in ogni valutazione di tipo cautelare-, le misure richieste non danneggiano in modo definitivo gli interessi dei creditori precedenti, solo temporalmente limitati, mentre la mancata concessione del beneficio sarebbe in grado di compromettere in via definitiva il piano di risanamento auspicato, considerato allo stato dall'esperto perseguibile; non vi è d'altro canto chi non veda come, anche nel precipuo interesse dei creditori, debba essere salvaguardata la possibilità di cessione di una azienda in esercizio (posto che la cessione dell'immobile avviene da parte di società immobiliare, con pratica coincidenza di attività liquidatoria ed attività caratteristica),

sì che, se anche il risanamento viene ad essere perseguito attraverso la misura per così dire “finale” della cessione a terzi, va tutelata la possibilità di una utile collocazione sul mercato di un’azienda operativa, piuttosto che di una disgregata dall’intervento individualistico di singoli creditori.

Né costituisce motivo di inammissibilità della domanda la genericità delle misure protettive richieste, corrispondenti all’astratta previsione normativa, e pertanto alla stessa legittimamente conformabili, al riguardo va peraltro chiarito che le misure protettive sono “a numero chiuso”, coincidendo con: a) il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari; b) la limitazione delle facoltà di autotutela negoziale per i contraenti che abbiano in essere rapporti pendenti a fronte di inadempimenti anteriori dell’imprenditore, con conseguente divieto, per la durata delle misure, di rifiutare l’esecuzione delle prestazioni, di risolvere il contratto, di modificarlo o anticiparne la scadenza purché il debitore esegua regolarmente le prestazioni successive all’apertura del procedimento; c) il divieto di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salva la facoltà per i creditori, il pubblico ministero e gli organi di controllo di avviare e proseguire il procedimento unitario; d) il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione (es. ipoteche giudiziali e legali), con esclusione di quelli concordati con l’imprenditore (potendo quindi l’iscrizione di ipoteca consentirsi, se d’accordo il debitore, non potendo invece addivenirsi alla neutralizzazione degli effetti delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all’apertura del procedimento, in ragione della natura negoziale e privatistica della procedura, che non consente anticipazione di effetti tipicamente concorsuali).

Le misure potranno pertanto essere confermate, pur con le criticità sopra evidenziate in ordine alle caratteristiche del piano, invero allo stato meramente ipotizzato, che in tanto potrà trovare effettiva esplicazione, in quanto ad esso si accompagnino gli accordi con i creditori sul *quantum* e siano inseriti elementi di competitività: criticità, rispetto alle quali peraltro la mancata conferma avrebbe valenza esiziale, parimenti non auspicabile.

P.Q.M.

conferma

le misure protettive richieste, con la conseguenza che dal giorno della pubblicazione dell’istanza al registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non è consentito ai creditori dell’impresa ricorrente di iniziare e proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sul patrimonio dell’impresa ricorrente, o acquisire diritti di prelazione.

Si comunichi.

Perugia, 12.7.2024

Il Giudice
dott. Teresa Giardino